

STATUTO

**B&B FIT - SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO VIRO RO VIA MURAZZE
38/G

Numero REA: RO - 448559

Codice fiscale: 01638200293

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2023 - Statuto completo	2
--	---



N. 1914 del Repertorio

N. 1536 della Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE E.T.S.**

"B&B FIT S.S.D.R.L. IMPRESA SOCIALE E.T.S."

REPUBBLICA ITALIANA

Il 12 (dodici) gennaio 2023 (duemilaventitre) in Dolo nel mio studio, avanti a me Dottor Francesco Fioravanti Notaio in Dolo con studio ivi alla Via G. Matteotti n.38/1, iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia

sono presenti i signori:

BORDIN FEDERICO, nato a Dolo (VE) l'8 maggio 1990, residente a Cavarzere (VE), località Madonna n. 37, codice fiscale BRDFRC90E08D325J,

BIROLO ALEX, nato a Rovigo il 26 febbraio 1990, residente a Cavarzere, località Ca' Matte n. 11, codice fiscale BRLXA90B26H620Q, cittadini italiani.

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale costituiscono una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata impresa sociale e.t.s. che sarà retta dal seguente:

STATUTO

Art.1) DENOMINAZIONE

La società è denominata **"B&B FIT - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata Impresa Sociale E.T.S."**

La società, ove la legge lo consenta, in luogo della denominazione sociale scritta per esteso, potrà usare la sigla: **"B&B FIT S.S.D.R.L. IMPRESA SOCIALE E.T.S."**.

Art.2) SEDE

La società ha sede in Comune di Porto Viro (RO) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della società e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Il domicilio degli soci e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese e dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

E' onere del socio comunicare alla società, con lettera raccomandata, fax, e-mail o p.e.c. ogni eventuale variazione.

Art.3) DURATA

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Art.4) OGGETTO

La società, escluso ogni scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha per oggetto stabile e principale l'esercizio di attività sportive nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività con peculiare, ma non esclusivo, riferimento alla disciplina sportiva del crossfit e in particolare:

**Copia per
Adempimenti**

la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione del crossfit, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
l'apertura, la gestione e la vendita di palestre, piscine, campi da tennis e impianti sportivi in genere per l'esercizio di attività motorie, ricreative e del tempo libero;

l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;

l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;

la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini.

La società adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili destinati o da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Art.5) CAPITALE

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ripartito in quote, anche di diverso ammontare, ai sensi di legge. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In applicazione del diritto del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'articolo 90, L. 289/2002, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Le partecipazioni possono essere liberate anche mediante conferimenti in natura o di crediti, salvo il caso in cui il capitale sia determinato in misura inferiore ad euro diecimila, ex art. 2463 co. 4 codice civile. In tale ipotesi, esclusivamente in fase di costituzione della società, i conferimenti devono farsi in denaro.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in

tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni di sindaci e revisore, ove nominati, negli otto giorni che precedono l'assemblea. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società copia di detti documenti.

Art. 5 bis) - RACCOLTA FONDI

La società può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art.6) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.

Ai fini del presente articolo, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di eserci-

tare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazioni di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Art.7) RECESSO

Il recesso, nelle ipotesi in cui compete al socio ai sensi di legge, è esercitato a mezzo lettera raccomandata o p.e.c. che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione iscrivibile al registro imprese, la raccomandata o la mail di posta elettronica certificata dovrà essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella lettera dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il suo domicilio, la quota posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta inviata la comunicazione di recesso, la quota non potrà più essere ceduta.

Si rinvia, per le ulteriori modalità e termini del recesso, all'art. 2473 del Codice Civile, ma il rimborso della partecipazione sociale (così come nell'ipotesi di esclusione) dovrà avvenire al valore nominale, stante il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, di cui anche al successivo art. 18).

Art.8) ASSEMBLEE

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di seguito indicate:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- c) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma C.C.;

nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di loro assenza, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea ne dirige i lavori, accerta la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea, attesta la avvenuta regolare convocazione ai soci ed informazione ad amministratori e sindaci.

Le assemblee sono convocate dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli amministratori nominati ai sensi dell'art. 12 lettera C) dello statuto sociale con raccomandata spedita ai soci anche via mail (o consegnata a mano) almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato. In tale ultima ipotesi chi non si ritenga sufficientemente informato può opporsi alla discussione. L'informativa ad amministratori e sindaci non presenti dovrà risultare da documenti scritti.

Il socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto dei divieti di legge previsti in materia di società per azioni, in quanto compatibili; la delega deve essere conferita per iscritto e conservata dalla società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-

le, ovvero entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale, salva diversa ed inderogabile disposizione di legge.

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, legalmente assunte, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti fatto salvo, ove per legge, il diritto di receso.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Art.9) DECISIONE DEI SOCI

Fatte salve le competenze inderogabilmente riservate per legge o per il presente statuto all'assemblea, su tutte le materie di loro pertinenza i soci decideranno mediante consultazione scritta (in unico documento sottoscritto anche in tempi diversi da tutti i soci, favorevoli, contrari od astenuti) o sulla base del consenso espresso per iscritto (un documento sottoscritto da ciascun socio contenente la sua risposta favorevole o contraria o l'astensione; la mancanza di risposta equivarrà ad astensione).

L'organo amministrativo dovrà comunicare ad ogni socio, negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite per le assemblee, gli argomenti in discussione, formulando esattamente la domanda su cui si chiede il consenso, allegando le eventuali relazioni e pareri dell'organo di controllo o degli amministratori; i soci dovranno pronunciarsi negli otto giorni successivi.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o a uno degli amministratori nominati ai sensi dell'art. 12 lettera C) dello statuto sociale verificare la regolarità della procedura e verbalizzare il risultato della votazione nel relativo libro sociale indicando con chiarezza: l'argomento in discussione, la decisione, la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo e dell'organo amministrativo, l'indicazione dei soci favorevoli, dei contrari, degli astenuti e delle loro sottoscrizioni.

Qualora lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, ovvero ancora negli altri casi di legge o stabiliti nel presente statuto, sull'argomento dovrà pronunciarsi l'assemblea dei soci.

Art.10) MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche delle norme statutarie contenute nell'atto costitutivo dovranno essere adottate dall'assemblea con le maggioranze del precedente art. 8. Alla delibera dovrà essere allegato il nuovo statuto.

Art.11) DIRITTO DI VOTO

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla partecipazione al capitale posseduta. Non possono votare nè col sistema assembleare nè con quello delle decisioni i soci morosi o quelli la cui polizza assicurativa o garanzia bancaria prestate ex art. 2464 C.C siano scadute o divenute inefficaci.

Art.12) AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci ai sensi del superiore articolo 8.

Essi durano in carica per il tempo determinato dall'assemblea al momento della nomina (anche a tempo indeterminato) e sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, nel rispetto delle forme di legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della società.

L'assemblea dei soci potrà determinare annualmente il loro compenso, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 112/2017, e su detto compenso potrà maturare un trattamento o indennità di fine mandato, sempre nei limiti di legge, anche in forma assicurativa, che sarà accantonato e liquidato alla cessazione dalla carica. Gli amministratori possono rinunciare al compenso.

A) AMMINISTRATORE UNICO - Ove sia stato nominato un solo amministratore, egli avrà i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le sole competenze riservate all'assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Ove siano stati nominati più amministratori (e fatto salvo quanto stabilito al punto che segue) essi formeranno un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. Mancando da parte dell'assemblea la nomina di Presidente e Vicepresidente vi provvederà il Consiglio stesso. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vi-

ce Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax, p.e.c., e-mail o telegramma (con prova certa della ricezione) che devono pervenire al domicilio degli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza motivata il termine per la convocazione può essere ridotto purché gli interessati abbiano notizia della riunione almeno ventiquattro ore prima. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo della Repubblica Italiana.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e sarà inviato anche a tutti i componenti dell'organo di controllo o al Revisore, se nominati.

Alle riunioni parteciperanno i membri dell'organo di controllo o il Revisore, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione, riunito a seguito di rituale convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; in difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito ovunque si sia riunito, con la presenza di tutti gli amministratori in carica e, ove vi sia l'organo di controllo o il revisore contabile, quando tutti i suoi membri effettivi o detto revisore siano presenti o informati della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio di amministrazione sia composto da almeno tre membri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del medesimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno messe a verbale.

Le decisioni degli amministratori potranno essere prese anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, con le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 9. Qualora anche un solo amministratore si opponga, sulla questione dovrà pronunciarsi il consiglio in riunione ordinaria.

C) AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA O CONGIUNTIVA

L'assemblea che nomina gli amministratori può espressamente attribuire loro poteri di amministrazione congiuntiva e disgiuntiva ai sensi degli artt. 2257 c.c. e 2258 c.c., come consentito dall'art. 2475 comma terzo c.c., eventualmente determinando l'estensione dei loro poteri.

La limitazione di poteri dovrà risultare dal Registro Imprese.

Gli amministratori dovranno in ogni caso adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione e scissione, all'aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.. Per dette operazioni il Consiglio di Amministrazione si riunirà ed opererà a termini del precedente punto B).

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen., ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale cui la società sia eventualmente affiliata nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art.13) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è munito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, escluse le attribuzioni riservate all'assemblea; esso può nominare direttori e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a singoli consiglieri, nei limiti e nei termini di legge (art. 2381 C.C.)

Art.14) RAPPRESENTANZA LEGALE

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, ai sensi dell'art.2475-bis Codice Civile, con le seguenti limitazioni che dovranno risultare iscritte nel registro imprese e non saranno opponibili ai terzi salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. In presenza di amministratore unico, egli ha la legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso. Lo stesso dicasi per ciascun amministratore nelle operazioni a firma disgiunta (nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 12). In presenza di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente; spetta anche a singoli Consiglieri nell'esecuzione di quanto indicato o delegato dal Consiglio. Essi sono autorizzati tutti a nominare procuratori speciali con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederanno del caso.

Per il compimento di operazioni per le quali sia prevista l'amministrazione congiunta occorrerà la firma di tutti gli amministratori indicati all'art.12. Lo stesso dicasi per la nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti ricadenti in dette previsioni, così come il compimento di atti giudiziali.

Art.15) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Fatto salvo il caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, in cui spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, i soci nominano l'organo di controllo interno.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art.16) DIRETTORE TECNICO

L'Organo amministrativo potrà nominare direttori tecnici, scelti anche fra gli amministratori, i soci, i dipendenti della società o gli estranei ad essa, con il compito di dirigere i lavori, curarne l'esecuzione tecnica ed il loro buon fine.

Art.17) ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art.18) RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E FINANZIAMENTI

L'Organo amministrativo, alla fine di ogni esercizio sociale, procederà alla formazione del bilancio con il conto economico nell'osservanza della normativa in materia, in particolare ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società. Il bilancio dovrà essere sottoposto nel termine di legge all'approvazione dell'assemblea dei soci ai sensi del superiore art. 8; gli eventuali utili di bilancio dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 4 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette. Ai sensi della normativa vigente, è infatti vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avan-

zi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017, indipendentemente e al netto di eventuali successivi aumenti di valore conseguenti ad aumenti gratuiti del capitale.

La società può costituire riserve straordinarie, senza limitazioni di sorta.

Gli eventuali finanziamenti a qualsiasi titolo effettuati dai soci alla società saranno, per patto espresso, infruttiferi ed in ogni caso non potrà mai essere corrisposto alcun compenso ai soci finanziatori per tale titolo e comunque i finanziamenti stessi dovranno essere effettuati nel rispetto dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Art.19) UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art.20) TITOLI DI DEBITO

La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Art.21) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Gli effetti dello scioglimento si determinano dalla data di iscrizione nel registro imprese della relativa dichiarazione o deliberazione, come previsto per legge.

L'assemblea, qualunque sia la causa di scioglimento, provvede (con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo) alla nomina ed alla revoca di uno o più liquidatori, determinando poteri e regole di funzionamento e stabilendo chi abbia la rappresentanza, richiamandosi all'art. 2487 C.C.

In caso di estinzione o scioglimento della società, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale

competente, e comunque in conformità all'art. 12 comma quinto del d.lgs. 112/2017 nonché alla normativa in tema di società sportive dilettantistiche.

Art.22) CONTROVERSIE

Le controversie che potessero insorgere fra i soci, loro eredi, la società, gli amministratori, i liquidatori, l'organo di controllo o il revisore, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (fatti salvi i soli divieti di legge) saranno devolute al giudizio di un collegio di tre arbitri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente nel luogo ove ha sede la società, il quale indicherà quale tra essi assumerà la funzione di Presidente.

Il collegio giudicherà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, in modo irrituale, con dispensa da formalità di rito e dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni degli articoli 34, 35, 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art.23) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia di società sportive dilettantistiche e di impresa sociale, nonché alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" in quanto compatibili.

DISCIPLINA TRANSITORIA

La costituita società è così organizzata, finché non interverranno modifiche adottate nei modi di legge:

* Ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese (art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile) i costituiti dichiarano che la sede della società sarà ubicata in Porto Viro (RO), Via Murazze 38/G.

* La gestione è concordemente attribuita a due amministratori, ai quali è affidata, con firma tra loro disgiunta, la gestione ordinaria, mentre per la gestione straordinaria della società è necessaria la firma congiunta. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano atti di straordinaria amministrazione gli atti e le operazioni di valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e gli atti e le operazioni di tipo immobiliare, ivi comprese in particolare la facoltà di acquistare, vendere permutare immobili, concedere ipoteca, acconsentire a cancellazione, riduzione e svincolo di ipoteche su immobili della società, nonché l'affitto o la cessione dell'unica azienda sociale, la facoltà di deliberare la fusione per incorporazione di società di cui si controlla almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ai sensi e nel rispetto degli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile. Detti amministratori dureranno in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca.

Avendo preso atto, ai sensi dell'art. 2475 c.c., della dichiarazione fatta pervenire ai soci circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, all'unanimità vengono nominati amministratori i comparenti signori Birolo Alex e Bordin Federico, i quali accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dalla normativa speciale di settore.

* Il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è sottoscritto dal socio Birolo Alex per una quota di Euro 5.100,00 (cinquemilacento

virgola zero zero) pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, e dal socio Bordin Federico per una quota di Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero) pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

E' stato eseguito il versamento dell'intero capitale sociale nelle modalità che seguono:

- il socio Birolo Alex ha versato il suddetto importo di Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 6081567873-04 dell'importo di Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero) emesso in data odierna da "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." all'ordine di "B&B FIT SSD";

- il socio Bordin Federico ha versato il suddetto importo di Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 6081567872-03 dell'importo di Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero) emesso in data odierna da "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." all'ordine di "B&B FIT SSD".

Detti assegni vengono consegnati ai nominati amministratori, i quale li ritirano.

I soci si danno reciprocamente atto che il capitale sociale è stato liberato per l'intero.

* Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).

* Le spese del presente atto e conseguenti, che si presume ammonteranno a circa Euro 2.870,00 (duemilaottocentosettanta virgola zero zero) sono a carico della Società.

TRATTAMENTO DEI DATI

I comparenti autorizzano il notaio al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali contenuti nel presente atto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, di tutta la normativa in materia di privacy e del Regolamento UE 2016/679.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattordici facciate di quattro fogli e da me letto ai costituiti, i quali lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 16 (sedici) e minuti 19 (diciannove).

F.TO FEDERICO BORDIN

F.TO BIROLO ALEX

F.TO FRANCESCO FIORAVANTI (segue sigillo)

Io sottoscritto, Dott. Francesco Fioravanti, Notaio in Dolo, iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

F. to Francesco Fioravanti - Notaio

Imposta di bollo assolta mediante MUI ai sensi del Decreto 22/2/2007